



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-279/19, 10 giugno 2021, ECLI:EU:C:2021:473	The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro WR	Quarta	Rinvio pregiudiziale	GB	Corte d'Appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)	SI	/	/	Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 33, paragrafo 3 – Prodotti “immessi in consumo” in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro – Persona debitrice delle accise divenute esigibili per tali prodotti – Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti in un altro Stato membro

Classificazione

Diritto secondario - Accise

Questioni pregiudiziali

«1. Se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro sono detenuti per scopi commerciali nel Regno Unito per esservi forniti o utilizzati, il momento della riscossione dell'accisa è il momento in cui tali merci sono inizialmente detenute.
 2. A seconda dei casi di cui al punto 1), il debitore dell'accisa è:
 a) colui che effettua la consegna dei prodotti;
 b) colui che detiene i prodotti per la consegna; oppure
 c) colui al quale i prodotti sono consegnati».

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
 L'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili.

Nota redazionale

Con la sentenza del 10 giugno 2021, resa nella causa C-279/19, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affrontato il problema dell'estensione e della portata della definizione di “debitore” dell'accisa, di cui all'art. 33, par. 3 della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. Il caso riguardava un camion che trasportava pallet di birra dalla Germania al Regno Unito e che veniva assoggettato ad un controllo da parte delle Autorità inglesi. Il conducente esibiva la lettera di vettura, dalla quale risultava che i pallet circolavano in regime di sospensione da accisa. Tuttavia, all'esito del controllo emergeva che il codice risultante dalla lettera di vettura era già stato utilizzato per altri beni e, di conseguenza, i funzionari ritenevano che i beni trasportati fossero effettivamente soggetti ad accisa e non circolassero in regime di sospensione. Ne conseguiva, pertanto, l'accertamento fiscale a carico del conducente che si difendeva, nel giudizio di merito, sostenendo di non essere mai stato in grado di conoscere il regime fiscale dei prodotti in questione, non avendo alcuna possibilità di verificarne le movimentazioni o la genuinità del codice risultante dalla lettera.
 I giudici inglesi, in primo grado, condividevano in effetti la prospettazione del conducente, ritenendolo un “agente incolpevole”, in mancanza di conoscenza che i prodotti fossero di contrabbando. Dal canto loro, i giudici della Court of Appeal nutrivano dubbi circa l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/118/CE (di seguito, la direttiva) ritenute applicabili nella specie e, segnatamente, dell'art. 33, par. 3.
 La questione veniva sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia ed è stata risolta nei seguenti termini: deve ritenersi “debitore” dell'accisa il soggetto che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti a tale imposta in altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui l'accisa è divenuta esigibile, ancorché tale soggetto non abbia alcun diritto od interesse su tali prodotti e non sia a conoscenza del fatto che questi siano sottoposti ad accisa o, comunque, non è consapevole dell'esigibilità dell'accisa. Questa soluzione interpretativa trova fondamento, secondo la Corte, nella circostanza che la direttiva 2008/118 non definisce la nozione di persona che «detiene» i prodotti sottoposti ad accisa, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, di tale direttiva né rinvia al diritto degli Stati membri per definire tale nozione. Per questo motivo, la nozione di persona che «detiene» dei prodotti riguarda, nel linguaggio corrente, una persona che è in possesso materiale di tali prodotti, essendo irrilevante la questione se l'interessato abbia un diritto o un qualsivoglia interesse sui prodotti che detiene. Inoltre, un'interpretazione che limiti la qualità di debitore delle accise a titolo di «persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti», ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, alle sole persone che sono consapevoli o avrebbero dovuto ragionevolmente essere consapevoli dell'esigibilità delle accise non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/118, tra i quali figura la lotta contro le frodi, l'evasione fiscale e gli eventuali abusi.
 Alla luce di quanto precede, l'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili.